

## **RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE**

a cura Giovanni Mocci

*[... per acquistare questo modello clicca QUI,](#)*

*[poi sul CARRELLO.](#)*

*[Il prezzo è di 360 euro IVA compresa](#)*

In estrema sintesi, nel ricorso, sono sostenute le seguenti tesi per contrastare la decisione dei giudici di appello (sfavorevole al contribuente, dopo il primo grado invece favorevole).

1. I Giudici di secondo grado hanno assunto la decisione prendendo spunto da domande nuove formulate in sede di appello dall'ufficio finanziario (il giudizio di primo grado era stato favorevole al contribuente), ampliando di conseguenza le motivazioni dell'Avviso di accertamento.  
E' quindi chiesto alla Suprema Corte se, in un contenzioso avente ad oggetto l'accertamento del reddito basato sulle risultanze degli studi di settore, le eccezioni circa la natura presuntiva degli studi stessi a sostegno della determinazione induttiva del reddito, eccezioni 'applicazione formulate non in sede di Avviso di accertamento, bensì proposte per la prima volta in grado di appello, costituiscano o no nuovi fatti costitutivi del diritto e quindi mutamento della "causa petendi", e se - in caso affermativo - il Giudice di appello abbia violato il citato art. 57 del D.Lgs. 546/1992 non dichiarando le stesse inammissibili d'ufficio";
2. I Giudici di seconde cure hanno discusso circa la capacità o no di uno dei documenti presentati dal contribuente per vincere la presunzione legale relativa degli studi di settore, ma hanno tralasciato di motivare se gli studi stessi fossero stati applicati legittimamente, vale a dire in esito al procedimento di contraddittorio nel quale l'Amministrazione finanziaria ribatte a ciascuna delle motivazioni con le quali il contribuente rappresenta le ragioni per le quali gli studi stessi sono idonei a rappresentare la capacità contributiva del contribuente.
3. I Giudici di seconde cure hanno discusso circa la capacità o no di uno dei documenti presentati dal contribuente per vincere la presunzione legale

relativa degli studi di settore, ma in netta violazione degli artt. 62 sexies del DL 331/1993 e dell'art. 39 del DPR 600/73 hanno tralasciato di motivare se gli studi stessi fossero stati applicati legittimamente, vale a dire se l'Ufficio accertatore avesse o no affiancato alle risultanze degli studi specifiche indagini di supporto, così da valorizzare le caratteristiche peculiari di ciascuna attività oggetto di controllo, sino a fornire la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto, avendo riscontrato la ricorrenza degli elementi della "gravità, precisione e concordanza".

4. Il Collegio di secondo grado, ha ritenuto che la documentazione presentata dal contribuente circa il proprio stato di salute fosse inconferente, cioè riferita ad un'annualità diversa da quella con riferimento alla quale l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate chiedeva l'applicazione degli studi di settore, documentazione per la quale, invece, la Commissione tributaria provinciale non aveva sollevato eccezioni sul piano del riferimento temporale della documentazione stessa.

Neppure in sede di udienza di appello, l'Ufficio aveva mosso alcuna contestazione in ordine alla valenza probatoria in sé delle certificazioni sanitarie presentate dal contribuente.

Il Collegio di seconde cure, quindi, ha deliberato senza richiedere ad alcuna delle parti del giudizio prova documentale, ulteriore rispetto a quella prodotta in giudizio, necessaria per formulare una sentenza a ragion veduta, non influenzata dalla constatazione di aspetti processuali che, non solo non erano stati sollevati o eccepiti da alcuna parte processuale, ma che sarebbero stati chiariti su semplice richiesta del Collegio. E' dunque richiesto alla Cassazione se il collegio possa deliberare senza richiedere ad alcuna delle parti del giudizio prova documentale, ulteriore rispetto a quella prodotta in giudizio, necessaria per formulare una sentenza a ragion veduta.

Giovanni Mocci  
24 Novembre 2010

*[... per acquistare questo modello clicca QUI,](#)*

*[poi sul CARRELLO.](#)*

*[Il prezzo è di 360 euro IVA compresa](#)*